STUDIO LEGALE

AVV. FORTUNATO NIRO Via Ottaviano, 9, 00192 Roma (St. Legale Avv. Salvatore Russo) PEC avvocato.niro@cnfpec.it - Fax 04321500231

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEGLI USR E DEGLI ATP *INFRA* SPECIFICATI

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III *Bis*, n. 13126/2020 pubblicata il 07.12.2020)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n. 8456/2020;

2. Nomi dei ricorrenti e Amministrazione intimata:

Nome dei ricorrenti:

ALOISI FRANCESCO, C.F. LSAFNC80R09F158X; AMICH ROBERTO, MCHRRT67M14F839X; ANGILERI FILIPPO, C.F. NGLFPP69A30E974T; ANTONACI GIUSEPPE, C.F. NTNGPP67H03L711C; BABINI ANTONIO, C.F. BBNNTN77E06D704I; BIRTELE RAFFAELE PASQUALE, C.F. BRTRFL67S25F842Y; BLEVE ANTONIO, C.F. BLVNTN75E31G751T; BORDIN ANDREA, C.F. BRDNDR72L05L551W; BORZELLINO ADOLFO, C.F. BRZDLF72S01H194E; CACCIAMANI ANDREA, C.F. CCCNDR78P17E388D; **CAPRIOTTI** ROBERSANTE, C.F. CPRRRS70L29H501F; CARELLI VITO, C.F. CRLVTI64E12L049K; CARLUCCIO EMANUELE, CRLMNL74T11F816P; CIANCAGLINI GIUSEPPE, C.F. CNCGPP68R30E435H; CIARDO ROCCO, C.F. CRDRCC60T16D851V; CIRASARO ENRICO DAVIDE, C.F. CRSNCD76S28F205E; COLIZZI CLZMRC65T18H199W; COMPARATO C.F. SALVATORE, CMPSVT68M16B602P; CRIALESI ANDREA, C.F. CRLNDR68L10L182M; D'ANGELO MARCELLO, C.F. DNGMCL70C22D086P; DE **FINIS** ALESSANDRO, DFNLSN76M26E885O; DE **ROSA** FRANCESCO, C.F. DRSFNC70R21L086V; DECEMBRINO CIRO MARIANO, C.F. DCMCMR81E30H926M; DESOLE GIOVANNI ANDREA, C.F. DSLGNN67D17I452M; DI CECCO SIMONE, C.F. DCCSMN84P24G482Y; DI VINCENZO. C.F. DVRVCN77B02A485E; VIRGILIO **ESPOSITO** LUIGI. SPSLGU79A09F839Z; ETTORE FAUGERA, C.F. FGRTTR78S10G273L; FORTE LUCA, C.F. FRTLCU59A22L725X; FURIO GIUSEPPE, C.F. FRUGPP67R14A662G; GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L; GIARRATANA MICHELE EMILIANO, C.F. GRRMHL76S14Z112A; LISTA FRANCESCO, C.F. LSTFNC74C19Z112M; MAGGIO ANGELO, C.F. MGGNGL70T03G130W; MARVULLI NICOLA, C.F. MRVNCL60B04E155Q; MESSINA FRANCESCO, C.F. MSSFNC72P12L331U; MICHELUCCI NICOLA, C.F. MCHNCL80R26B619S; MILETTI SCAMARDELLA FABIO, C.F. MLTFBA78H04F839R; MIRENDA MANUEL SALVATORE, C.F. MRNMLS76B12B202Z; MONE ROBERTO, C.F. MNORRT81M19G596H; MORETTI DOMENICO, C.F. MRTDNC79H10E435S; MOZZILLO GIUSEPPE, C.F. MZZGPP66C05G130J; PACIELLO ANTONIO, C.F. PCLNTN76D11A512V; PAPANGELO PIETRO NUNZIO, C.F. PPNPRN68L12A225X; PASQUINI GIANLUCA, C.F. PSQGLC69C16C773N; PIACENTINO ANTONIO, C.F. PCNNTN67E23C514A; PRESOT LUCA, C.F. PRSLCU70R20L424X; RASÀ MARCO MARIO, C.F. RSAMCM75E13C351F; C.F. RNDNTN73S29C129S; RESTAINO **RENDINA** ANTONIO, FABIO, C.F. RSTFBA80E22L219O; RETUCCI DONATO, C.F. RTCDNT76E21E815P; ROVERE MASSIMO, C.F. RVRMSM75S01F335F; RUSSO GIUSEPPE, C.F. RSSGPP79R10A883C; **SEVERINI** SVRFBA75B19D086N; **SOLOMITA** FABIO, C.F. LUCA, C.F. SLMLCU81T14A399C; TORNUSCIOLO DANTE, C.F. TRNDNT73B24A783A

Amministrazione intimata:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e
- AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
- **NOTIFICATO** ANCHE AL CONTROINTERESSATO **GANCI VALENTINA**, nata a Palermo il 08.03.1994, C.F. GNCVNT94C48G273P

3. <u>Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo:</u> Estremi dei provvedimenti impugnati:

✓ Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte

in cui **all'art. 15, comma 6** (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina";

- ✓ Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;
- ✓ Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'art. 7, comma 2 (Istanza di partecipazione) nella parte in cui afferma "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione";
- ✓ GPS di prima fascia e di seconda fascia pubblicate dagli Ambiti Territoriali Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono nel punteggio attribuito ai ricorrenti quello relativo alla valutazione del servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso
- ✓ nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non
 conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;

Sunto dei motivi del ricorso:

Gli odierni ricorrenti sono docenti che hanno conseguito il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare.

La tabella in coda al testo del ricorso corrisponde alla documentazione agli atti ed illustra, per ciascun ricorrente, la scansione temporale relativa alla prestazione del servizio di leva o sostitutivo corrispondente e al conseguimento del titolo d'accesso già nelle corrispondenti graduatorie di circolo o d'istituto.

I ricorrenti, dopo aver conseguito il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento, non hanno potuto accettare supplenze nella scuola **per adempiere gli obblighi di leva**, secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costituzione.

In data 10.07.2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza n. 60 del (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), e le relative Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 nella parte in cui all'art. 15, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), escludendo dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina";

I ricorrenti hanno presentato, nei termini previsti dalla predetta Ordinanza Ministeriale Decreto, domanda d'inserimento nelle GPS, e contestualmente nei medesimi termini, diffida tramite raccomandata e/o PEC all'ATP di interesse per l'inserimento in GPS chiedendo che il servizio militare (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), da loro prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento.

PER COMODITÀ DI LETTURA, SI INSERISCE IN CODA AL TESTO DEL RICORSO UNA <u>TABELLA</u> <u>ESPLICATIVA</u> DELLA POSIZIONE DI CIASCUN RICORRENTE.

Le disposizioni oggi impugnate impediscono, di contro, questa legittima istanza dei ricorrenti, per sono da annullare, per i seguenti motivi in diritto

- VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 VIOLAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94 NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 4343/2015.
- ILLEGITTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATICA.

4. Indicazione dei controinteressati:

a. Indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti inseriti e ricoprenti le posizioni utili nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza per le seguenti classi di concorso

Ancona, B-03, B-15, B-16

Ascoli Piceno, A-66

Bari, A-20, A-36, A-38, A-42, A-47, A-60, B-03, B-14, B-16, B-17

Benevento, A-20, A-26, A-36, A-38, A-47, A-60

Bologna, B-14

Brindisi, A-48, A-49, B-16

Campobasso, B-21

Catania, AAAA, EEEE, B-03, B-16

Chieti, AAAA, EEEE, PPPP, B-03, B-15

Cosenza, A-29, A-30, A-56

Cuneo, A-45, A-66

Firenze, A-66, B-16

Forlì-Cesena, B-03, B-15

Genova, B-03, B-15

Isernia, B-03, B-15

Lecce, AAAA, EEEE, B-03, B-15

Mantova, A-21, A-45, A-46, A-47, B-03, B-15

Messina, B-14

Milano, B-03, B-14, B-15

Modena, A-40

Napoli, EEEE, B-03, B-14, B-16

Palermo, B-12, B-14

Parma, B-14

Pisa, B-14

Reggio Emilia, A-01, A-16, A-17, A-37, A-60

Roma, A-26, A-41, A-47, B-03, B-11, B-12, B-14, B-17

Salerno, B-06

Sassari, EEEE, EEHH

Savona, B-20

Taranto, A-46

Torino, B-03, B-14B-22

Treviso, B-03, B-16

Trieste, A-46

Verona, A-46, B-03, B-15

Vicenza, B-15.

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13126/2020 pubblicata in data 07/12/2020, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, "nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata."

7. Testo integrale del ricorso introduttivo:

STUDIO LEGALE AVV. FORTUNATO NIRO Via Ottaviano, 9, 00192 Roma (St. Legale Avv. Salvatore Russo) PEC avvocato.niro@cnfpec.it - Fax 04321500231 SCADE IL 08.10.2020

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i sig.ri

- 1. ALOISI FRANCESCO, C.F. LSAFNC80R09F158X;
- 2. AMICH ROBERTO, C.F. MCHRRT67M14F839X;
- 3. ANGILERI FILIPPO, C.F. NGLFPP69A30E974T;
- 4. ANTONACI GIUSEPPE, C.F. NTNGPP67H03L711C;
- 5. BABINI ANTONIO, C.F. BBNNTN77E06D704I;6. BIRTELE RAFFAELE PASQUALE, C.F. BRTRFL67S25F842Y;

- 7. BLEVE ANTONIO, C.F. BLVNTN75E31G751T;
- BORDIN ANDREA, C.F. BRDNDR72L05L551W;
- BORZELLINO ADOLFO, C.F. BRZDLF72S01H194E; 9
- 10. CACCIAMANI ANDREA, C.F. CCCNDR78P17E388D:
- 11. CAPRIOTTI ROBERSANTE, C.F. CPRRRS70L29H501F;
- 12. CARELLI VITO, C.F. CRLVTI64E12L049K;
- 13. CARLUCCIO EMANUELE, C.F. CRLMNL74T11F816P;
- 14. CIANCAGLINI GIUSEPPE, C.F. CNCGPP68R30E435H;
- 15. CIARDO ROCCO, C.F. CRDRCC60T16D851V;
- 16. CIRASARO ENRICO DAVIDE, C.F. CRSNCD76S28F205E;
- 17. COLIZZI MARCO, C.F. CLZMRC65T18H199W;
- 18. COMPARATO SALVATORE, C.F. CMPSVT68M16B602P;
- 19. CRIALESI ANDREA, C.F. CRLNDR68L10L182M;
- 20. D'ANGELO MARCELLO, C.F. DNGMCL70C22D086P;
- 21. DE FINIS ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E885O;
- 22. DE ROSA FRANCESCO, C.F. DRSFNC70R21L086V;
- 23. DECEMBRINO CIRO MARIANO, C.F. DCMCMR81E30H926M;
- 24. DESOLE GIOVANNI ANDREA, C.F. DSLGNN67D17I452M;
- 25. DI CECCO SIMONE, C.F. DCCSMN84P24G482Y;
- 26. DI VIRGILIO VINCENZO, C.F. DVRVCN77B02A485E;
- 27. ESPOSITO LUIGI, C.F. SPSLGU79A09F839Z;
- 28. ETTORE FAUGERA, C.F. FGRTTR78S10G273L;
- 29. FORTE LUCA, C.F. FRTLCU59A22L725X;
- 30. FURIO GIUSEPPE, C.F. FRUGPP67R14A662G;
- 31. GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L;
- 32. GIARRATANA MICHELE EMILIANO, C.F. GRRMHL76S14Z112A;
- 33. LISTA FRANCESCO, C.F. LSTFNC74C19Z112M;
- 34. MAGGIO ANGELO, C.F. MGGNGL70T03G130W;
- 35. MARVULLI NICOLA, C.F. MRVNCL60B04E155Q;
- 36. MESSINA FRANCESCO, C.F. MSSFNC72P12L331U;
- 37. MICHELUCCI NICOLA, C.F. MCHNCL80R26B619S;
- 38. MILETTI SCAMARDELLA FABIO, C.F. MLTFBA78H04F839R;
- 39. MIRENDA MANUEL SALVATORE, C.F. MRNMLS76B12B202Z;
- 40. MONE ROBERTO, C.F. MNORRT81M19G596H;
- 41. MORETTI DOMENICO, C.F. MRTDNC79H10E435S;
- 42. MOZZILLO GIUSEPPE, C.F. MZZGPP66C05G130J;
- 43. PACIELLO ANTONIO, C.F. PCLNTN76D11A512V;
- 44. PAPANGELO PIETRO NUNZIO, C.F. PPNPRN68L12A225X;
- 45. PASQUINI GIANLUCA, C.F. PSQGLC69C16C773N;
- 46. PIACENTINO ANTONIO, C.F. PCNNTN67E23C514A;
- 47. PRESOT LUCA, C.F. PRSLCU70R20L424X;
- 48. RASÀ MARCO MARIO, C.F. RSAMCM75E13C351F;
- 49. RENDINA ANTONIO, C.F. RNDNTN73S29C129S;
- 50. RESTAINO FABIO, C.F. RSTFBA80E22L219O;
- 51. RETUCCI DONATO, C.F. RTCDNT76E21E815P;
- 52. ROVERE MASSIMO, C.F. RVRMSM75S01F335F; 53. RUSSO GIUSEPPE, C.F. RSSGPP79R10A883C;
- 54. SEVERINI FABIO, C.F. SVRFBA75B19D086N;
- 55. SOLOMITA LUCA, C.F. SLMLCU81T14A399C;
- 56. TORNUSCIOLO DANTE, C.F. TRNDNT73B24A783A, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Fortunato Niro, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, tutti elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai i numeri di fax 04321500231 oppure all'indirizzo PEC avvocato.niro@cnfpec.it

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

CONTRO

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sardegna, per la Sicilia, per la Toscana e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore CONTRO

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Ancona, Ascoli - Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

GANCI VALENTINA, nata a Palermo il 08.03.1994, C.F. GNCVNT94C48G273P

CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'art. 15, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), esclude dai servizi valutabili per intero il servizio

militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina";

- ✓ Delle Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 (Titoli di Servizio), allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non contemplano nei servizi valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina;
- ✓ dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), nella parte in cui all'art. 7, comma 2 (Istanza di partecipazione) nella parte in cui afferma "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione";
- ✓ delle GPS di prima fascia e di seconda fascia pubblicate dagli Ambiti Territoriali Provinciali di Ancona, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Campobasso, Catania, Chieti, Cosenza, Cuneo, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Isernia, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Pisa, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Verona e Vicenza, valide per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nelle parti in cui tali graduatorie non prevedono nel punteggio attribuito ai ricorrenti quello relativo alla valutazione del servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, ognuno per la propria provincia e per la propria classe di concorso
- nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati;

PER LA DECLARATORIA

ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di docenti in possesso il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare, di vedersi riconosciuto la valutazione per intero nella graduatoria ove hanno chiesto l'inclusione - del servizio militare di leva (o del servizio sostitutivo ad esso assimilato) non effettuato in costanza di nomina quale servizio d'insegnamento.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Gli odierni ricorrenti sono docenti che hanno conseguito il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione valido per l'accesso all'insegnamento in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare.

La tabella in coda al testo del ricorso corrisponde alla documentazione agli atti ed illustra, per ciascun ricorrente, la scansione temporale relativa alla prestazione del servizio di leva o sostitutivo corrispondente e al conseguimento del titolo d'accesso già nelle corrispondenti graduatorie di circolo o d'istituto.

I ricorrenti, dopo aver conseguito il titolo di studio (diploma o la laurea) e/o abilitazione per la corrispondente classe di concorso valido per l'accesso all'insegnamento, non hanno potuto accettare supplenze nella scuola **per adempiere gli obblighi di leva**, secondo il principio dettato dall'art. 52 della Costinuzione

In data 10.07.2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'Ordinanza n. 60 del (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), e le relative Tabelle valutazione titoli dalla A/1 alla A/10 nella parte in cui all'art. 15, comma 6 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), escludendo dai servizi valutabili per intero il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo ad esso assimilato non prestato in costanza di nomina, sancendo, di converso "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina":

I ricorrenti hanno presentato, nei termini previsti dalla predetta Ordinanza Ministeriale Decreto, domanda d'inserimento nelle GPS, e contestualmente nei medesimi termini, diffida tramite raccomandata e/o PEC all'ATP di interesse per l'inserimento in GPS chiedendo che il servizio militare (o il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare), da loro prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ma non in costanza di nomina, fosse valutato come servizio di insegnamento.

Le disposizioni impugnate impediscono, di contro, questa legittima istanza dei ricorrenti, per sono da annullare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94 - NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 4343/2015.

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che "Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio.

A riprova di ciò basti considerare che il tutorial on line del MIUR, in merito alla ricostruzione della carriera, reca la seguente chiara indicazione:



A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

Il predetto art. 62, rubricato "VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE", dispone che "Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, "[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]".

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", ha stabilito che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo". E ancora "il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico" (cfr. n. 10, nota al punto E, della tabella di valutazione dei titoli di servizio annessa al regolamento).

La difesa erariale ha spesso sostenuto l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo.

In realtà, l'art. 541, 2 comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: "Per quanto non previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo".

Non si vede, dunque, per quale ragione il personale di ruolo possa ottenere la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di nomina, mentre il personale non di ruolo possa ottenere tale valutazione soltanto in caso di ferma obbligatoria prestata dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Invero, l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e chiude un testo di legge, appunto l'art. 485 (non riportato integralmente, per brevità) contenente altre disposizioni che disciplinano la valutazione di servizi e periodi di docenza agli effetti della carriera. Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s'inserisce indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) pregiudichi l'attività lavorativa, quindi, nello specifico, lo svolgimento dell'attività di docenza, necessariamente impedita e quindi ritardata, per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale "[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]".

Tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare i diritti inerenti a tutti i cittadini (tra l'altro da alcuni anni la

carriera militare è aperta anche alle donne).

In poche righe, quindi, occorreva esprimere il concetto cardine, il principio cui poi le norme successive, nelle statuizioni di ipotesi concrete, si sarebbero dovute adeguare.

Di certo non era possibile, per l'Assemblea Costituente, dovendo dettare principi generali universalmente applicabili, procedere a differenziare, a seconda del lavoro che il chiamato alle armi avrebbe potuto compiere, la normativa riguardante le diverse tipologie lavorative.

Chiaro è che, nel caso in cui la chiamata alle armi fosse avvenuta in pendenza di lavoro, il posto avrebbe dovuto essere conservato.

Limpido è, che il servizio militare viene computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per i docenti, ma per ogni ramo del pubblico impiego.

L'esistenza e la previsione di una normativa specifica che disciplini l'anzianità di servizio, infatti, deriva quasi esclusivamente dalla circostanza che l'unico danno che una persona, chiamata alle armi non in costanza di lavoro, può subire è quello di non maturare gli scatti di anzianità, oltre alla mancata percezione dello stipendio.

Tutto ciò è vero per quasi tutti i pubblici impieghi, tranne che per l'impiego di insegnante della scuola pubblica. Il "sistema scuola", infatti è un mondo a sé stante: è fatto di graduatorie, di domande di ammissione, di molti anni di precariato.

La chiamata al servizio di leva, per l'insegnante, significa non solo la perdita dell'anzianità contributiva, ma anche l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la normativa specifica (D. Lgs 297/1994) prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti.

Milita in favore dell'accoglimento del ricorso recenti pronunce del Consiglio di Stato.

Con la Sentenza n. 4343/2015 resa sulla medesima disposizione regolamentare impugnata nell'ambito delle graduatorie scolastiche ad esaurimento, ma sicuramente valevole per le graduatorie d'Istituto, che in modo adamantino insegna:

L'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore come un decreto ministeriale non possa derogare in peius rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La valutabilità del servizio in questione è comunque – e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice- condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie. Conseguentemente, il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11 non costituiscon l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro) consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento."

Inoltre, sempre i giudici di Palazzo Spada in modo univoco con la sentenza n. 2151 del 9 aprile 2018, hanno affermato che:

"la Sezione non può che ribadire il proprio **più recente** orientamento, secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento.

Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015). L'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, come incisivamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

La valutabilità del servizio in questione è comunque – e in tal senso risulta corretta la posizione del primo giudice- condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie."

Infine, recentemente, con due sentenze di analogo tenore (Consiglio di Stato, sentenze n. 8213/2019 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019) si è ribadito "il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)".

Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo

Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio

militare di leva valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958 (Norme

sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: "sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie".

Le citate sentenze in questione mettono un punto definitivo sul quesito oggetto del presente ricorso e riflette un orientamento consolidato da una lunga teoria di sentenze della giurisdizione amministrativa:

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza quater, con SENTENZA N. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), ha annullato il Decreto Direttoriale del 31.03.2005 nella parte in cui, all'art. 3, comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

2. Il Tar del Lazio, inoltre, ha nuovamente e ripetutamente annullato le disposizioni ministeriali identiche con le SENTENZE NN. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 38564/2010 7259/2010, 8960/2010, 27482/2010 e 5738/2011.

3. Il CONSIGLIO DI STATO, infine, aveva pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio di insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ORDINANZE NN. 4028/09,

4031/09, e, infine, con la SENTENZA N. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: "[...] Si tratta di norma equilibratrice che - in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost., in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]".

- I provvedimenti in parte qua impugnati sono, pertanto, da ritenersi, oltre che illegittimi per violazione di legge, anche affetti da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008 n. 1278 e 4 settembre 2002 n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St., sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

L'amministrazione oggi resistente, tuttavia, violando l'obbligo di conformarsi al dictum, in primis della sentenza n. 6421/08 del Tar Lazio, Sezione Terza quater, passata in giudicato, HA PEDISSEQUAMENTE RIPROPOSTO REITERATAMENTE LA STESSA DISPOSIZIONE di cui all'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005.

L'art. 21 septies, comma 1, della l. 241/90 afferma che "[...] è nullo il provvedimento amministrativo che (...) è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge [...]".

L'art. 21 septies, comma 2, della l. 241/90 precisa che "[...] LE QUESTIONI INERENTI ALLA NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO SONO ATTRIBUITE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO [...]".

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo, infine, all'art. 133 lett. a) n. 5 **HA** CONFERMATO LA DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DEL GIUDICATO.

SULLA ILLEGITTIMA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE INFORMATICA.

Gli atti amministrativi oggi impugnati hanno previsto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento ed inserimento di nuovi titoli. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente mediante la piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Nel caso in cui l'esclusione dovesse dipendere dalla presentazione della richiesta di valutazione con modalità diverse rispetto a quelle previste dagli atti oggi impugnati ovvero, anche per mezzo di raccomandata a.r. e/o PEC, non v'è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa valutazione del servizio di leva o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare nelle domande di inserimento nelle suddette GPS.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via web, viola l'art. 4, cc 1 e 2 del DPR 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice.

L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Amministrazione oggi resistente non può considerare tamquam non essent le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dalla ricorrente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al periculum in mora, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite dall'inizio dell'anno scolastico.

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo del sottoscritto procuratore, rassegnano le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.^{MO} TAR

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ed ordinare all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva o del sostitutivo assimilato per legge al servizio militare prestato dai ricorrenti dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento sebbene non in costanza di nomina;

NEL MERITO

annullare gli atti in parte qua impugnati o, in subordine, dichiararli nulli per violazione del giudicato

IN VIA CONFORMATIVA

ORDINARE all'Amministrazione resistente di valutare, nelle medesime graduatorie, come servizio di insegnamento, il servizio militare di leva o del sostitutivo assimilato per legge al servizio militare prestato dai ricorrenti dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento sebbene non in costanza di nomina.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti

CONSTATATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOCLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. ***

		*	**			
Nominativo ricorrente	Tipologia servizio di leva svolto	Servizio di leva svolto Dal	Servizio di leva svolto Al	Titolo d'accesso alle GPS Diploma/Laurea in	Classe/i di concorso di inseriment o nelle GPS	Provincia di attuale richiesta inserimento in GPS
ALOISI FRANCESCO, C.F. LSAFNC80R09F158X	Servizio militare di leva, prestato presso Marina Militare, Battaglione S. Marco	22/11/2001	21/09/2002	Geometra, conseguito/a presso Istituto Tecnico per Geometri di Furci Siculo, in data 14/07/2000	B-14	MESSINA
AMICH ROBERTO, C.F. MCHRRT67M14F839X	Servizio militare di leva, prestato presso 89° Battaglione F. "Salerno"	07/07/1988	27/06/1989	Odontotecnico, conseguito/a presso Istituto Professionale Odontotecnico "E. Montale" di Somma Vesuviana, in data 30/07/1987	B-06	SALERNO
ANGILERI FILIPPO, C.F. NGLFPP69A30E974T	Servizio militare di leva, prestato presso 24° GRUPPO ARTIGLIERIA DI CAMPAGNA "PELORITANI	02/10/1991	24/09/1992	Geometra, conseguito/a presso I.T.G. "Leonardo Da Vinci" di Marsala, in data 10/07/1989	B-14	PALERMO
ANTONACI GIUSEPPE, C.F. NTNGPP67H03L711C	Servizio militare di leva, prestato presso 72° BTG F. PUGLIE caserma A. Turinetto Albenga (SV)	29/01/1990	22/03/1991	Geometra, conseguito/a presso I.T.G. "Galileo Galilei" di Lecce, in data 30/07/1988	B-14	MILANO
BABINI ANTONIO, C.F. BBNNTN77E06D704I	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso ARCI SERVIZIO CIVILE FORLI'	03/06/2003	02/04/2004	Architettura, conseguito/a presso Università degli Studi di Ferrara di Ferrara, in data 20/03/2003	A-01, A-16, A-17, A-37, A-60	REGGIO EMILIA
BIRTELE RAFFAELE PASQUALE, C.F. BRTRFL67S25F842Y	Servizio militare di leva, prestato presso aeronautica militare viterbo	02/05/1988	01/05/1989	Perito Industriale Capotecnico Elettronicatecnica, conseguito/a presso I.T.I. "E. Medi" di Galatone, in data 24/07/1987	B-03, B-15	LECCE
	Servizio militare di leva, prestato			ISEF, conseguito/a presso Università degli Studi di Napoli di Napoli, in data 20/07/2000	A-48, A-49	
BLEVE ANTONIO, C.F. BLVNTN75E31G751T	presso 231° reggimento fanteria Avellino	19/09/2000	17/07/2001	Perito Commerciale e Programmatore, conseguito/a presso I.T.C.S. "Antonietta Cezzi De Castro" di Maglie, in data 18/07/1995	B-16	BRINDISI
BORDIN ANDREA, C.F.	Servizio militare	03/03/1998	29/12/1998	Perito Industriale	B-15	VICENZA

BRDNDR72L05L551W	di leva, prestato presso Brigata Alpina Tridentina			Capotecnico Elettronica Industriale, conseguito/a presso I.T.I.S. "G. Chilesotti" di Thiene, in data 20/01/1993		
BORZELLINO ADOLFO, C.F. BRZDLF72S01H194E	Servizio militare di leva, prestato presso 4° REGGIMENT O GENIO PIONIERI	20/04/1995	11/04/1996	Geometra, conseguito/a presso I.T.C.G. "Galilei" di Caanicattì, in data 21/07/1993	B-14	MILANO
CACCIAMANI ANDREA, C.F. CCCNDR78P17E388D	Servizio militare di leva, prestato presso 5° BATTAGLION E CARABINIERI "EMILIA ROMAGNA" BOLOGNA	20/08/1998	20/08/1999	Perito Industriale Capotecnico Informatica, conseguito/a presso I.T.I.S. "G. Marconi" di Jesi, in data 15/07/1997	B-03, B-16	ANCONA
CAPRIOTTI ROBERSANTE, C.F. CPRRRS70L29H501F	Servizio militare di leva, prestato presso Reparto Comando e Trasmissioni, Reana del Rojale (UD)	06/06/1991	29/05/1992	Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito/a presso I.T.C. "A. Capriotti" di San Benedetto del Tronto, in data 20/07/1990	A-66	ASCOLI PICENO
CARELLI VITO, C.F. CRLVTI64E12L049K	Servizio militare di leva, prestato presso 4 btg fanteria Guastalla Asti	21/04/1990	04/04/1991	Giurisprudenza, conseguito/a presso Università degli Studi di Bari di Bari, in data 13/04/1989	A-46	TARANTO
CARLUCCIO EMANUELE, C.F. CRLMNL74T11F816P	Servizio militare di leva, prestato presso 6° REGGIMENT O BERSAGLIERI - BOLOGNA	12/07/1995	03/07/1996	Perito Industriale Capotecnico Elettronica, conseguito/a presso I.T.I.S. "Enrico Mattei" di Maglie, in data 28/07/1993	B-03, B-15	LECCE
CIANCAGLINI GIUSEPPE, C.F. CNCGPP68R30E435H	Servizio militare di leva, prestato presso Marina Militare	26/04/1988	30/06/1989	Diploma di Maturità Magistrale, conseguito/a presso Istituto Magistrale Statale "R. Pantini" di Vasto, in data 17/07/1986	AAAA, EEEE, PPPP	CHIETI
CIARDO ROCCO, C.F. CRDRCC60T16D851V	Servizio militare di leva, prestato presso MARINA MILITARE	23/09/1986	31/01/1988	Scienze dell'Informazione, conseguito/a presso Università degli Studi di Bari di Bari, in data 18/07/1986	A-26, A-41, A-47	ROMA
CIRASARO ENRICO DAVIDE, C.F. CRSNCD76S28F205E	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso Distretto Militare di Verona (Presso una cooperativa sociale in prov. di Verona)	25/06/1997	24/04/1998	Perito Industriale Capotecnico Elettronica, conseguito/a presso I.T.I.S. "A. Cesaris" di Casalpusterlengo, in data 22/07/1996	B-03, B-15	MILANO
COLIZZI MARCO, C.F. CLZMRC65T18H199W	Servizio militare di leva, prestato presso Aeronautica Militare	01/08/1989	31/07/1990	Perito Industriale Capotecnico Elettronica Industriale, conseguito/a presso I.T.I.S. "Nullo Baldini" di	B-03, B-15	MILANO

				Ravenna, in data 07/07/1987		
COMPARATO SALVATORE, C.F. CMPSVT68M16B602P	Servizio militare di leva, prestato presso 11° REGGIMENT O TRASMISSION I	12/12/1995	02/10/1996	INGEGNERIA ELETTRONICA, conseguito/a presso UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PALERMO di PALERMO, in data 03/11/1994	A-40	MODENA
CRIALESI ANDREA, C.F. CRLNDR68L10L182M	Servizio militare di leva, prestato presso D.M. di ROMA GRUPPO SELETTORI SPECIALI AUC	12/12/1991	04/12/1992	Perito Industriale Capotecnico Elettronica, conseguito/a presso I.T.I.S. " A. Volta" di Tivoli, in data 11/07/1987	B-03, B-15	ANCONA
D'ANGELO MARCELLO, C.F. DNGMCL70C22D086P	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso ANPAA - Corce Verde	25/06/1997	24/04/1998	Economia e Commercio, conseguito/a presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma, in data 24/04/1996	A-47	ROMA
DE FINIS ALESSANDRO, C.F. DFNLSN76M26E885O	Servizio militare di leva, prestato presso Capitaneria di porto di Molfetta	22/11/2001	21/09/2002	Perito Industriale Capotecnico Informatica, conseguito/a presso I.T.I.S. "Luigi Di Maggio" di San Giovanni Rotondo, in data 14/07/1995	B-03, B-16	TREVISO
DE ROSA FRANCESCO, C.F. DRSFNC70R21L086V	Servizio militare di leva, prestato presso 1° battaglione genio ferrovieri di Castel Maggiore (BO)	11/11/1997	09/09/1998	Ingegneria Aeronautica, conseguito/a presso Università degli Studi di napoli "Federico II" di Napoli, in data 30/07/1997	A-20, A-26, A-36, A-38, A-47, A-60	BENEVENT O
DECEMBRINO CIRO MARIANO, C.F. DCMCMR81E30H926M	Servizio militare di leva, prestato presso 21° RGT.ART.TER. "TRIESTE" FOGGIA	23/05/2001	22/05/2002	Geometra, conseguito/a presso I.T.S.G. "Euclide" di Manfredonia, in data 14/07/2000	B-14	PARMA
DESOLE GIOVANNI ANDREA, C.F. DSLGNN67D17I452M	Servizio militare di leva, prestato presso Esercito Italiano Aeronautica Militare Viterbo	01/01/1990	01/01/1991	Diploma di Maturità Magistrale, conseguito/a presso Istituto Magistrale Statale "E. Lussu" di La Maddalena, in data 26/09/1989	ЕЕЕЕ, ЕЕНН	SASSARI
DI VIRGILIO VINCENZO, C.F. DVRVCN77B02A485E	Servizio militare di leva, prestato presso 225° Rgt "AREZZO" - 4° Rgt " CARRI" - Distretto Militare di Chieti	15/12/1998	12/10/1999	Perito Industriale Capotecnico Elettronica, conseguito/a presso I.T.I.S. "L. Da Vinci" di Lanciano, in data 18/07/1996	B-03, B-15	CHIETI
DI CECCO SIMONE, C.F. DCCSMN84P24G482Y	Servizio militare di leva, prestato presso 123 REGGIMENT O COMANDO CASERMA "BERARDI" CHIETI	14/10/2003	12/10/2004	Tecnico dei Servizi della Ristorazione, conseguito/a presso I.P.S.S.A.R. "G. Marchitelli" di Villa Santa Maria, in data 12/07/2003	B-21	CAMPOBAS SO
ESPOSITO LUIGI, C.F. SPSLGU79A09F839Z	Servizio militare di leva, prestato presso CISAM	16/09/1998	14/07/1999	Perito Industriale Capotecnico Edilizia,	B-03, B-14	NAPOLI

	S. PIETRO A GRADO PISA			conseguito/a presso VII ITIS di Napoli, in data 18/07/1997		
ETTORE FAUGERA, C.F. FGRTTR78S10G273L	Servizio militare di leva, prestato presso MARINA MILITARE	11/01/2001	11/11/2001	Tecnico Chimico-Biologico, conseguito/a presso I.P.S.I.A. "E. Ascione" di Palermo, in data 16/07/1999	B-12	PALERMO
FORTE LUCA, C.F. FRTLCU59A22L725X	Servizio militare di leva, prestato presso Scuola di Fanteria- Scuola delle Trasmissioni- Scuola Specializzati Trasmissioni	19/08/1981	12/01/1985	Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnica, conseguito/a presso I.T.I. "E. Mattei" di Isernia, in data 24/08/1978	B-03, B-15	ISERNIA
FURIO GIUSEPPE, C.F. FRUGPP67R14A662G	Servizio militare di leva, prestato presso Marina Militare	26/10/1987	28/02/1989	Perito Industriale Capotecnico Meccanica, conseguito/a presso I. T. I. "Leonardo Da Vinci" di Mola di Bari, in data 13/07/1987	B-03, B-17	BARI
GAFFARELLO ANDREA, C.F. GFFNDR73B21F205L	Servizio militare di leva, prestato presso 33° Reggimento Logistico di Manovra "Ambrosiano" - COMANDO	22/04/1997	19/02/1998	Geometra, conseguito/a presso Istituto Tecnico Statale "Carlo Cattaneo" di Milano, in data 24/07/1992	B-14	MILANO
GIARRATANA MICHELE EMILIANO, C.F. GRRMHL76S14Z112A	Servizio militare di leva, prestato presso MARISTAELI CATANIA MARINA MILITARE	18/02/1999	17/12/1999	Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito/a presso I.T.C. "Luigi Sturzo" di Gela, in data 07/07/1998	A-66, B-16	FIRENZE
LISTA FRANCESCO, C.F. LSTFNC74C19Z112M	Servizio militare di leva, prestato presso 23° RGT Macerata - Fano - 8° RGT Lancieri di Montebello Roma - 1° RGT Bersaglieri Cosenza	06/06/2000	06/04/2001	Giurisprudenza, conseguito/a presso Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, in data 28/10/1999	A-46	VERONA
MAGGIO ANGELO, C.F. MGGNGL70T03G130W	Servizio militare di leva, prestato presso I° Raggruppament o Aviazione Leggera dell'Esercito "Antares" Viterbo	20/04/1990	03/04/1991	Geometra, conseguito/a presso I.T.G. "Carlo Andreozzi" di Aversa, in data 15/07/1989	B-14	BOLOGNA
MARVULLI NICOLA, C.F. MRVNCL60B04E155Q	Servizio militare di leva, prestato presso il Comando Distretto Militare di Cosenza	28/04/1984	20/041988	Diploma Di Perito Industriale Capotecnico In Informatica conseguito/a presso Istituto Tecnico Industriale Statale "G. B. PENTASUGLIA" di Matera, in data 31/07/1979	B-03, B-16	BARI
				Laurea in INGEGNERIA MECCANICA, conseguita presso	A-20, A-36, A-38, A-42, A-47, A-60	

				Politecnico di Bari, in data		
MESSINA FRANCESCO, C.F. MSSFNC72P12L331U	Servizio militare di leva, prestato presso 60° BTG FANTERIA COL DI LANA - CASERMA LUIGI GIANNETTIN O - TRAPANI	19/08/1993	06/08/1994	Geometra, conseguito/a presso I.T.G. "G.B. Amico" di Trapani, in data 12/07/1991	B-14	PISA
MICHELUCCI NICOLA, C.F. MCHNCL80R26B619S	Servizio militare di leva, prestato presso ARMA DEI CARABINIERI	18/09/2002	17/09/2003	Perito Industriale Capotecnico Elettronica - Telecomunicazioni , conseguito/a presso I.T.I.S. "A. Righi" di Cerignola, in data 07/07/2001	B-03, B-15	FORLÌ- CESENA
MILETTI SCAMARDELLA FABIO, C.F. MLTFBA78H04F839R	Servizio militare di leva, prestato presso scuola militare di paracadutismo	14/10/1997	12/08/1998	Diploma di Maturità Magistrale, conseguito/a presso Istituto Magistrale "Lorenzo Valla" di Castellammare di Stabia, in data 24/07/1996	EEEE	NAPOLI
MIRENDA MANUEL SALVATORE, C.F. MRNMLS76B12B202Z	Servizio militare di leva, prestato presso Ente O.D.A. Catania	28/04/1997	27/02/1998	Diploma di Maturità Magistrale, conseguito/a presso Istituto Magistrale "N. Spedalieri" di Bronte, in data 23/07/1994	AAAA, EEEE	CATANIA
MONE ROBERTO, C.F. MNORRT81M19G596H	Servizio militare di leva, prestato presso ARMA DEI CARABINIERI	16/12/2003	15/12/2004	Perito Agrario, conseguito/a presso I.T.A.S. "A.S. Coppola" di Piedimonte Matese, in data 08/07/2000	B-11, B-17	ROMA
MORETTI DOMENICO, C.F. MRTDNC79H10E435S	Servizio militare di leva, prestato presso Ministero della Difesa - Marina Militare	25/11/1999	24/09/2000	Perito Industriale Capotecnico Elettronica - Telecomunicazioni , conseguito/a presso I.T.I.S. "L. Da Vinci" di Lanciano, in data 13/07/1999	B-03, B-15	MANTOVA
MOZZILLO GIUSEPPE, C.F. MZZGPP66C05G130J	Servizio militare di leva, prestato presso Distretto Militare di Caserta	10/07/1987	29/06/1988	Perito Industriale Capotecnico Edilizia, conseguito/a presso VII ITIS di Napoli, in data 05/07/1986	B-03, B-14, B-17	ROMA
PACIELLO ANTONIO, C.F. PCLNTN76D11A512V	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso Caritas diocesana di Aversa (CE)	27/06/2001	26/04/2002	Perito Industriale Capotecnico Chimica Industriale, conseguito/a presso I.T.I.S. "Francesco Giordani" di Caserta, in data 10/07/1995	B-03, B-12	ROMA
PAPANGELO PIETRO NUNZIO, C.F. PPNPRN68L12A225X	Servizio militare di leva, prestato presso 185° Gracampar Caserma	03/11/1988	26/10/2020	Geometra, conseguito/a presso I.T.C.G.S. "F. M. Genco" di Altamura, in data	B-14	BARI

	Pisacane - Livorno			17/07/1987		
PASQUINI GIANLUCA, C.F. PSQGLC69C16C773N	Servizio militare di leva, prestato presso Scuola di Artiglieria di Bracciano e 11° Battaglione Carabinieri Puglia	09/01/1995	08/04/1996	Laurea in Economia e Commercio, conseguito/a presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di Roma, in data 16/04/1994	Λ-21, Λ-45, Λ-46, Λ-47	MANTOVA
PIACENTINO ANTONIO, C.F. PCNNTN67E23C514A	Servizio militare di leva, prestato presso Terza Regione Aerea - Bari	25/09/1988	24/09/1989	Diploma di Tromba, conseguito/a presso Conservatorio di Musica "U.Giordano" di Foggia, in data 27/06/1987	A-29, A-30, A-56	COSENZA
PRESOT LUCA, C.F. PRSLCU70R20L424X	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso Biblioteca Statale del Popolo, via del Teatro Romano 17, TRIESTE	09/01/1997	09/11/1997	Scienze Politiche, conseguito/a presso Università degli Studi di Trieste di Trieste, in data 04/07/1996	A-46	TRIESTE
RASÀ MARCO MARIO, C.F. RSAMCM75E13C351F	Servizio militare di leva, prestato presso Caserma LGiannettini (distretto militare di Catania)	20/01/1998	17/11/1998	Perito Industriale Capotecnico Informatica, conseguito/a presso I.T.I.S. "Guglielmo Marconi" di Catania, in data 27/07/1993	B-03, B-16	CATANIA
RENDINA ANTONIO, C.F. RNDNTN73S29C129S	Servizio militare di leva, prestato presso 92ESIMO- REGGIMENT O BASILICATA CASERMA GONZAGA FOLIGNO	01/12/1994	30/11/1995	Perito Industriale Capotecnico Informatica, conseguito/a presso I.T.I.S. "R. Elia" di Castellammare di Stabia, in data 22/07/1992	B-16	NAPOLI
RESTAINO FABIO, C.F. RSTFBA80E22L219O	Servizio militare di leva, prestato presso Aeronautica Militare Italiana	07/01/2002	15/11/2005	Perito Industriale Capotecnico Arti Grafiche, conseguito/a presso I.T.I.S. "G.B. Bodoni" di Torino, in data 07/07/2001	B-03, B-22	TORINO
RETUCCI DONATO, C.F. RTCDNT76E21E815P	Servizio militare di leva, prestato presso SCUOLA SOTTUFFICIA LE DELL'ESERCI TO REPARTO COMANDO E SERVIZI COMANDO - GRADO FANTE - N. MATRICOLA 005760088638	15/12/1998	12/10/1999	Diploma di Maturità Magistrale, conseguito/a presso Istituto Magistrale Statale "A. Moro" di Maglie, in data 15/07/1995	AAAA, EEEE	LECCE
ROVERE MASSIMO, C.F. RVRMSM75S01F335F	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso arci savona	18/01/1996	17/01/1997	Tecnico dei Servizi della Ristorazione, conseguito/a presso I.P.A.S. "A. Migliorini" di Finale Ligure, in data 21/07/1994	B-20	SAVONA

RUSSO GIUSEPPE, C.F. RSSGPP79R10A883C	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso CTS - Centro	01/06/2004	31/03/2005	Laurea in Economia del Turismo, conseguito/a presso Università degli Studi del Molise di Termoli, in data 07/04/2004	Λ-45	CUNEO
	Turistico Studentesco - Barletta			Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito/a presso I.T.C.S. "M. Cassandro" di Barletta, in data 15/07/1998	A-66	
SEVERINI FABIO, C.F. SVRFBA75B19D086N	Servizio militare di leva, prestato presso CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COSENZA	28/12/1995	27/12/1996	Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnica, conseguito/a presso I.T.I.S. "E. Fermi" di Fuscaldo Marina, in data 15/07/1993	B-03, B-15	VERONA
SOLOMITA LUCA, C.F. SLMLCU81T14A399C	Servizio civile sostitutivo della leva militare, prestato presso "P.A. VITA" (ASSOCIAZIO NE DI VOLONTARIA TO) ASSOCIATA "ANPAS" DI ARIANO IRPINO	30/07/2001	29/05/2002	Geometra, conseguito/a presso I.T.S.C.G. "Gaetano Bruno" di Ariano Irpino, in data 15/07/2000	B-14	TORINO
TORNUSCIOLO DANTE, C.F. TRNDNT73B24A783A	Servizio militare di leva, prestato presso comando stazione carabinieri di Anacapri (NA)	18/06/1999	22/06/2000	Perito Industriale Capotecnico Elettrotecnica, conseguito/a presso I.T.I.S. "G.B. Lucareli" di Benevento, in data 23/07/1992	B-03, B-15	GENOVA

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliario

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 02.10.2020

Avv. Fortunato Niro

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia dell'atto che precede, perché ne abbia conoscenza e per ogni effetto di legge a **GANCI VALENTINA**, domiciliata in Palermo nella Via del Celso, 49, CAP 90134, ivi mediante consegna di copia conforme a mani di

Il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 13126/20, nel termine di giorni 30 dal 7 Dicembre

2020, data di pubblicazione dell'ordinanza n. 13126/2020;

- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC avvocato.niro@cnfpec.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 13126/20;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il presente atto di avviso, il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza n. 836/19, l'ordinanza n. 13126/20.

Al presente Atto di Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 13126/2020
- 4) Distinta di versamento quota Pubblici Proclami;

Udine-Roma, li 09.12.2020

Avv. Fortunato Niro